



CONVENZIONE

OGGETTO: Convenzione per l'attivazione della Rete di riserve Alpi Ledrensi

Premesso che

- la Rete di riserve Alpi Ledrensi è stata già attivata con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2299 di data 14 dicembre 2018;-----
- l'Accordo di Programma citato al paragrafo precedente è stato prorogato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2325 di data 23 dicembre 2021 ed è scaduto in data 20 dicembre 2022;-----
- ritenuto importante proseguire il percorso avviato nell'anno 2013 e l'esperienza di gestione coordinata realizzata mediante la rete delle riserve;
- visto l'articolo 47 , comma 1 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (di seguito "legge provinciale"), che prevede che "la rete di riserve è costituita dalle aree presenti fuori parco previste dall'articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), nel caso in cui rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a forme di gestione coordinata con preminente riguardo alla valorizzazione dei fattori di biodiversità, di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali, nonché alla promozione di attività socio-economiche funzionali alle esigenze di conservazione e di sviluppo sostenibile. La rete di riserve può essere costituita anche dalle aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano urbanistico provinciale e dagli ambiti fluviali di interesse ecologico individuati e disciplinati dal piano generale di

utilizzo delle acque pubbliche (PGUAP) non inseriti nelle aree di protezione fluviale, nonché dalle aree riconosciute come patrimonio mondiale naturale dall'UNESCO";-----

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1512 di data 26 agosto 2022 sono stati approvati i criteri e le modalità in merito all'approvazione dello schema di convenzione, dello schema di programma degli interventi per la gestione delle reti di riserve e della "Riserva di Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Giudicaria - dalle Dolomiti al Garda" nonché i criteri di finanziamento delle medesime

tra le parti:

La Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata "P.A.T.", con sede e domicilio fiscale in Trento, Piazza Dante, 15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, legalmente rappresentata da Mario Tonina, in qualità di Assessore all'Urbanistica, ambiente e cooperazione, con funzioni di Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento,

e gli Enti

Il Consorzio dei Comuni del BIM Sarca Mincio Garda, con sede in via Dante, n. 46 - 38079 Tione (TN), codice fiscale n. 86001170223 partita I.V.A. n. 02000800223, legalmente rappresentato da Giorgio Marchetti nato [REDACTED] il quale interviene ed agisce in qualità di presidente protempore;-----

il Consorzio dei Comuni del BIM Chiese, con sede in via O. Baratieri, n. 11 - 38083 Borgo Chiese (TN), codice fiscale n. 86001190221 partita I.V.A. n. 01700220229, legalmente rappresentato da Claudio Cortella [REDACTED] [REDACTED] il quale interviene ed agisce in qualità di

presidente protempore;-----

la Comunità Alto Garda e Ledro, con sede in via Rosmini, n. 5/b – 38066 Riva del Garda (TN), codice fiscale n. 02190130225, partita I.V.A. n. 02190130225, legalmente rappresentato da Claudio Mimiola, [REDACTED]

[REDACTED] il quale interviene ed agisce in qualità di presidente protempore;-----

la Comunità delle Giudicarie, con sede in via P. Gnesotti, n. 2 – 38079 Tione (TN), codice fiscale n. 95017360223, partita I.V.A. n. 02148200229, legalmente rappresentato da Giorgio Butterini, [REDACTED]

[REDACTED] il quale interviene ed agisce in qualità di presidente protempore;-----

il Comune di Ledro con sede in via Vittoria, n. 5 fraz. Pieve di Ledro – 38067 Ledro (TN), codice fiscale n. 02147150227, partita I.V.A. n. 02147150227, legalmente rappresentato da Renato Girardi, [REDACTED]

[REDACTED] il quale interviene ed agisce in qualità di sindaco protempore;-----

il Comune di Bondone con sede in via Mezzo, n. 10 fraz. Baitoni – 38080 Bondone (TN), codice fiscale n. 00273990226, partita I.V.A. n. 00273990226, legalmente rappresentato da Chiara Cimarolli, [REDACTED]

[REDACTED], la quale interviene ed agisce in qualità di sindaco protempore;-----

il Comune di Riva del Garda con sede in piazza III Novembre, n. 5 – 38066 Riva del Garda (TN), codice fiscale n. 84001170228, partita I.V.A. n. 00324760222, legalmente rappresentato da Cristina Santi, [REDACTED]

[REDACTED], la quale interviene ed agisce in qualità di sindaco

protempore;-----

il Comune di Storo con sede in piazza Europa, n. 5 – 38089 Storo (TN),
codice fiscale n. 00285750220, partita I.V.A. n. 00285750220, legalmente
rappresentato da Nicola Zontini, [REDACTED], il quale
interviene ed agisce in qualità di sindaco protempore;-----

il Comune di Tenno con sede via Dante Alighieri, n. 18– 38060 Tenno
(TN), codice fiscale n. 84000250229, partita I.V.A. n. 00308910223,
legalmente rappresentato da Giuliano Marocchi, [REDACTED]
[REDACTED] il quale interviene ed agisce in qualità di sindaco
protempore;-----

in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1512 di data 26
agosto 2022,-----

si sottoscrive la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 – Ambito territoriale

Comma 1) La Rete di riserve Alpi Ledrensi ricade sul territorio dei seguenti
Comuni: Ledro, Bondone, Riva del Garda, Storo, Tenno.-----

Comma 2) L'ambito territoriale di riferimento della rete di riserve in oggetto
racchiude le seguenti aree protette:

Siti e Zone della Rete Natura 2000

Monti Tremalzo e Tombea Z.S.C. IT3120127

Lago d'Ampola Z.S.C. IT3120076

Bocca di Casèt Z.S.C. e Z.P.S. IT3120096

Alpo di Storo e Bondone Z.S.C. e Z.P.S. IT3120094

Crinale Pichea – Rocchetta Z.S.C. e Z.P.S. IT3120093

Riserve naturali provinciali

Riserva naturale provinciale Lago d'Ampola

Riserve locali

Laghetti (Tenno) Riserva locale 181

Moie S. Lucia (Ledro) Riserva locale

Comma 3) Le AIE principali comprendono i crinali delle montagne a nord e a sud di Ledro per un'estensione definita sulla base degli habitat presenti, e una serie di aree marginali all'area di Tremalzo e Ampola lungo il fondovalle. Per volere degli stessi proprietari, e non per minor qualità ambientale, sono invece escluse le superfici di proprietà di ASUC Prè e ASUC Ville del Monte.-----

A questi ambiti se ne aggiungono numerosi altri nelle zone di fondovalle o di bassa pendice, con estensione complessivamente modesta, forte frammentazione, ma grande valore naturalistico puntuale. È il caso ad esempio di piccoli corsi d'acqua, zone umide, lembi di castagneto o prati magri spesso nel contesto del fondovalle agricolo (o urbanizzato).

Grazie all'inserimento di questi ulteriori ambiti la zonizzazione affianca alle principali aree già richiamate le seguenti altre AIE:

- le praterie a meridione del sito Alpo di Bondone, AIE giustificata dalla valenza naturalistica di spazi a prateria inclusi in bosco, situate ai margini della Rete;
- le aree interessate dal rimboschimento naturale circostanti l'abitato di Bondone, per la loro potenziale valenza naturalistica una volta ripristinati a prato da sfalcio, ai margini della Rete;

- gli ex-prati falciati circostanti l'abitato di Pregasina, per la loro potenziale valenza naturalistica una volta ripristinati a prato, internamente alla Rete;
- varie altre aree prative caratterizzate da prati magri in località Biacesa, Leano, Pré, Molina di Ledro (sopra l'abitato); Legòs, Loca, Tiarno di Sopra e di Sotto (sopra i rispettivi abitati); Croina;
- alcuni lembi di castagneto a margine dei prati sopra località Legòs;
- le fasce boscate lungo al torrente Massangla e agli "Assat" (piccoli rii) di Pur, di Grest e di Concei;
- un paio di zone di possibile esondazione/allagamento (aeree a rischio idrogeologico medio o elevato) a nord del Lago di Ampola e allo sbocco della valle di Pur;
- una piccola zona umida in località Moie presso Bezzecca, costituita da un ruscello, da canneti e da bosco igrofilo;
- i limitati residui di canneto lungo le sponde del Lago di Ledro (in particolare Besta e zona palafitte);
- il sistema di siepi tradizionali tipico soprattutto della Val Concei.

Comma 4) Il territorio delle Alpi Ledrensi si caratterizza per l'elevata estensione e continuità di habitat naturaliformi e per la presenza di elementi naturalistici di pregio eccezionale. Questi aspetti sono il frutto di vari fattori tra cui la posizione geografica, le vicende della storia naturale, le interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale. In particolare, un elemento naturale di pregio è rappresentato dalla concentrazione di endemismi floristici insubrici, con valori di biodiversità ai massimi livelli sia rispetto al territorio provinciale sia a livello di arco alpino. Questo territorio è anche sede di

imponenti flussi migratori di avifauna, trovandosi lungo la rotta russo-iberica: nello specifico, lungo i valichi delle Alpi Ledrensi si concentra il principale flusso migratorio post riproduttivo dell'intero arco alpino. La copertura del suolo nettamente dominante (oltre il 90%) è rappresentata da foreste, praterie alpine, pascoli, rocce ed arbusteti. Questi habitat sono luoghi vitali per numerose specie della Direttiva Uccelli, tra cui rapaci, galliformi e picidi. La valenza naturalistica dell'area è riconosciuta a livello internazionale: la ricerca floristica si protrae da secoli e coinvolge numerosi specialisti internazionali ed università europee; il Lago d'Ampola rientra nei primi documenti di protezione dell'ambiente prodotti a livello nazionale nei primi anni Settanta; l'Unione Europea individua e tutela direttamente ben otto siti di interesse europeo. In questo contesto si inserisce la storica attività del Museo Tridentino di Scienze Naturali che, fin dagli anni '40, attiva una serie di ricerche a sfondo archeologico ed ambientale nell'area di Ledro, attualmente affiancate da attività finalizzate alla divulgazione ed alla didattica.-----

Comma 5) Il territorio delle Alpi Ledrensi è caratterizzato da una diffusa naturalità, ma al contempo anche da possibilità di sviluppo locale. Per quanto riguarda l'uso del suolo si denotano la netta preponderanza di superfici poco antropizzate come boschi, pascoli, praterie di alta quota e rocce, con forte valenza in termini di produzione di servizi ecosistemici e quasi esclusivamente di proprietà pubblica. La presenza di aree private, urbanizzate o agricole è limitata e di tipo poco intensivo, ancora con buona valenza naturalistica.

Dal punto di vista socio-economico la fruizione delle aree pubbliche è molto

diffusa da parte degli abitanti locali per attività legate sia al diritto di uso civico (prelievo di legna, pascolo), sia ad attività ricreative (caccia, raccolta funghi, escursionismo). Il turismo riveste ampia importanza come principale risorsa economica del territorio. Esso è tradizionalmente legato alla fruizione del lago e ha recentemente visto un sensibile e consistente sviluppo di attività outdoor e sportive. Il comparto agricolo tradizionale ha un indirizzo prevalentemente zootecnico e caseario: da cui il legame in termini di paesaggio con i prati di fondovalle e con il sistema degli alpeggi/praterie in quota. Alcune aziende agricole si sono evolute in senso imprenditoriale, con coltivazione, trasformazione e vendita diretta di prodotti di elevata qualità e si sono recentemente sviluppate nuove aziende legate a piccole produzioni locali/culturali alternative e tradizionali. Le utilizzazioni selvicolturali come elemento di economia sono radicate e ancora relativamente consistenti anche in termini economici.-----

**Art. 2 – Obiettivi, strategie e finalità di tutela, valorizzazione
ambientale e conservazione**

Comma 1) – La presente convenzione concerne le modalità di gestione coordinata delle aree protette presenti nei Comuni amministrativi di Ledro, Bondone, Riva del Garda, Storo, Tenno al fine della tutela e valorizzazione dei fattori di biodiversità e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali attraverso l’attuazione di misure di conservazione attiva e lo sviluppo di azioni mirate di promozione culturale sui temi della biodiversità e della sostenibilità. In particolare la rete di riserve Alpi Ledrensi è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici in coerenza con quelli generali riportati al punto 3 del documento “l.p. 23 maggio 2007, n.

11, articolo 47, comma 6 e comma 10, articolo 96, comma 4, 4bis e 4 bis1. Criteri e modalità in merito all'approvazione dello schema di convenzione, dello schema di programma degli interventi per la gestione delle reti di riserve e della Riserva Biosfera Unesco Alpi Ledrensi Giudicaria-dalle Dolomiti di Garda nonché criteri di finanziamento delle medesime".-----

Gli obiettivi sono di seguito dettagliati:

- a) il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat dei siti Natura 2000 di cui alle direttive europee Uccelli (79/409/CEE) e Habitat (92/43/CEE), diffondendone la conoscenza e promuovendone il rispetto tra cittadini e ospiti con campagne di sensibilizzazione, attività didattiche mirate e la costituzione di percorsi didattico-frutivi, ove ciò non incida negativamente sull'esigenza primaria di conservazione;-----
- b) la prosecuzione delle tradizionali attività che fanno riferimento all'uso civico, alla selvicoltura, alla zootecnia, al pascolo, all'agricoltura di montagna, allo sfalcio, alla raccolta del legnatico, alla caccia, alla pesca, alla raccolta dei funghi e dei frutti del bosco e all'apicoltura, nonché le attività ricreative, turistiche e sportive compatibili, come elementi costitutivi fondamentali per la presenza antropica nelle aree di montagna;-----
- c) la promozione, la qualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica della Rete in un'ottica di valorizzazione del turismo sostenibile inteso come "qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree

protette” (Fonte: Carta Europea del Turismo Sostenibile), riconoscendo il territorio come primo fattore di attrattiva;-----

d) la promozione della partecipazione di cittadini e portatori di interesse e la diffusione di tutte le informazioni e i dati relativi alla Rete di riserve in forma fruibile anche a non tecnici.-----

Art. 3 – Documenti programmatori

Comma 1) Per l’attuazione delle azioni da intraprendere sul territorio, la Rete di riserve Alpi Ledrensi redige un Programma triennale degli interventi.-----

Comma 2) Il Programma degli interventi è articolato in due documenti e precisamente:-----

a) il documento tecnico, che descrive in dettaglio le finalità, gli obiettivi e i singoli interventi e attività che la rete di riserve intende realizzare nel triennio, nell’ambito del Programma, con l’indicazione del relativo cronoprogramma;-----

b) il programma finanziario, che contiene l’importo complessivo stimato per coprire la spesa di ogni intervento e attività e nel quale sono indicati i nominativi degli enti finanziatori con i relativi importi di contributo per ogni intervento e attività.-----

Comma 3) Il Programma degli interventi di cui al comma 1) deve contenere azioni che rispettano le tipologie indicate all’articolo 4.-----

Comma 4) Il Programma degli interventi per il primo triennio deve essere approvato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla approvazione della convenzione mentre quelli successivi sono approvati entro il termine di

validità del programma precedente con decorrenza dal giorno successivo la scadenza dello stesso.-----

Art. 4 – Tipologie di azioni

Comma 1) La rete di riserve ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 2 attua azioni sul proprio territorio di cui alle seguenti tipologie:

- A. Coordinamento e conduzione della rete di riserve;
- B. Studi, monitoraggi, piani;
- C. Comunicazione, educazione, formazione;
- D. Sviluppo locale sostenibile;
- E. Azioni di valorizzazione;
- F. Azioni di conservazione e tutela attiva.

Comma 2) Gli eventuali aiuti di Stato attivati nell'ambito delle reti di riserve ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale n. 11 del 2007 sono adottati nel rispetto dei regolamenti de minimis o dei pertinenti regolamenti di esenzione dall'obbligo di notificazione. Inoltre, tali aiuti sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 s.m. e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale e SIPA - Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura. -----

Art. 5 – Decorrenza e durata della Convenzione

Comma 1) La presente convenzione ha la durata di 9 (nove) anni, decorrenti

dalla sua data di sottoscrizione. -----

Comma 2) Per quanto riguarda le modalità di recesso si rinvia all'articolo 7.

Comma 3) Le parti si riservano di modificare, nel corso della vigenza della convenzione, le condizioni, i termini pattuiti, compresa l'entrata di eventuali nuovi soggetti sottoscrittori, attraverso un atto modificativo della presente Convenzione sottoscritto da tutti i soggetti firmatari della stessa. -----

Art. 6 – Soggetto responsabile

Comma 1) Il soggetto responsabile della rete di riserve, ai sensi dell'art. 47, Comma 5 della legge provinciale, è individuato nel Comune di Ledro, con sede a in via Vittoria, n. 5 fraz. Pieve di Ledro – 38067 Ledro (TN).-----

Comma 2) Il soggetto indicato al comma 1) è responsabile per le attività della rete di riserve, nonché referente della Provincia autonoma di Trento e degli altri soggetti sottoscrittori della presente Convenzione per quanto riguarda gli aspetti finanziari e per tutti gli adempimenti necessari al funzionamento della rete di riserve da assumere da parte degli organi competenti secondo il proprio ordinamento.-----

In particolare cura: -----

a) la gestione amministrativa con la predisposizione e l'assunzione di tutti i provvedimenti formali e adempimenti necessari al funzionamento della rete di riserve, con particolare riguardo alle richieste di contribuzione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale;-----

b) gli aspetti finanziari e la gestione contabile: in particolare colloca nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari sulla base del Programma degli interventi, approvato entro 90 (novanta) giorni dalla approvazione della Convenzione in prima applicazione, e successivamente proposto dalla

Conferenza della rete di riserve e approvato entro il termine di validità del Programma precedente, provvede a imputare le spese e a introitare le entrate, ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie, a predisporre i rendiconti necessari per l'introito dei vari finanziamenti e i riparti con gli Enti firmatari sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza medesima e approvati in seguito da tutti gli Enti finanziatori;-----

c) la rendicontazione finale di tutte le azioni definite nel Programma degli interventi presentata a tutti gli enti finanziatori entro 210 (duecentodieci) giorni dalla scadenza del Programma triennale degli interventi, sulla base di un modello standard approvato con determinazione del Dirigente del servizio competente in materia di conservazione della natura, fatta salva la possibilità di prorogare il suddetto termine ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 di data 14 settembre 2007. La richiesta di proroga, debitamente motivata, può essere concessa esclusivamente per completare e presentare la documentazione ai fini della rendicontazione degli interventi/attività. Non è possibile chiedere proroghe del termine di rendicontazione per ultimare gli interventi/attività previsti: i pagamenti (mandati quietanzati) di tutte le attività previste nel programma degli interventi vanno effettuati entro il termine (210 giorni dalla scadenza del Programma triennale) fissato per la rendicontazione;-----

d) la nomina, l'incarico o l'assunzione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del Coordinatore e degli altri componenti dello staff di cui all'articolo 12, di preferenza individuati all'interno delle pubbliche amministrazioni aderenti alla Convenzione o tramite altre forme definite dall'ente responsabile, entro i limiti del budget definito nel Programma finanziario allegato al

Programma degli interventi e nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 96 della legge provinciale.-----

Comma 3) Per la gestione e il coordinamento della rete di riserve il Soggetto responsabile può, previa decisione della Conferenza della rete:

- a) avvalersi di Coordinatore e staff, ai sensi dell'articolo 12;
- b) avvalersi del personale, delle attrezzature e dei servizi messi a disposizione dagli altri Enti sottoscrittori della Convenzione della rete di riserve;
- c) dare attuazione delle azioni previste dai documenti programmatici oltre che direttamente, anche come segue:
 - i. affidare a uno o più Enti firmatari integralmente o parzialmente, anche mediante delega, l'esercizio della propria competenza in particolare in materia di interventi ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori di cui sarà responsabile attuatore. L'atto di delega, che deve essere accettato dall'Ente destinatario, ne determina le modalità di esercizio e i rapporti tra le amministrazioni. L'Ente responsabile della rete di riserve assicura all'Ente delegato la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle competenze delegate; -----
 - ii. procedere alla sottoscrizione di apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, al fine di avvalersi del supporto delle loro strutture tecniche.-----

Comma 4) Il soggetto responsabile della rete di riserve richiede il finanziamento agli Enti firmatari della Convenzione come segue:

- a) alla Provincia autonoma di Trento secondo quanto indicato dalla

deliberazione della Giunta provinciale prevista all'articolo 96 della legge provinciale;-----

b) ai soggetti finanziatori al termine di ciascun anno, sulla base del rendiconto sullo stato di attuazione delle azioni svolte, predisposto dal Coordinatore e approvato dalla Conferenza della rete, salve diverse disposizioni che saranno concordate nell'ambito della Conferenza medesima. -----

Comma 5) Il soggetto responsabile della rete di riserve, al fine di assicurare la più efficace e corretta gestione della stessa, garantisce la stretta collaborazione dei propri uffici mettendo a disposizione il proprio personale, nei limiti e compatibilmente con le proprie attività istituzionali, in aggiunta alla compartecipazione finanziaria.-----

Comma 6) La registrazione delle misure di aiuto e degli aiuti individuali, rispettivamente da parte della Provincia o del soggetto responsabile delle attività della rete, è operata dai soggetti competenti sotto la propria responsabilità. In particolare il soggetto responsabile delle attività della rete, quale soggetto che concede gli aiuti, provvede alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca il soggetto responsabile provvede attraverso rispettivamente i registri SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale e SIPA - Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura. -----

Art. 7 – Recesso di un Ente sottoscrittore

Comma 1) Ciascun Ente sottoscrittore potrà recedere dalla presente Convenzione mediante raccomandata da comunicare alle controparti entro

sei mesi dalla data di decorrenza del recesso. -----

Comma 2) Nell'eventualità che un Ente sottoscrittore ma non finanziatore voglia rinunciare a quanto sottoscritto con la presente Convenzione lo deve comunicare a tutti gli Enti sottoscrittori entro sei mesi dalla data di decorrenza della rinuncia.-----

Comma 3) Un Ente sottoscrittore della presente Convenzione e anche finanziatore della rete di riserve, che intende recedere dalla presente Convenzione deve comunque garantire la concessione del finanziamento previsto nel "Programma degli interventi approvato". -----

Comma 4) Nei casi indicati ai commi 2) e 3) del presente articolo, gli Enti sottoscrittori, ricevuta la comunicazione dall'Ente dimissionario, devono prenderne atto con un proprio provvedimento. -----

Comma 5) Nei casi indicati ai comma 2) e 3) del presente articolo, la Convenzione è valida e dovrà essere portata avanti dai rimanenti Enti sottoscrittori, senza alcuna modifica e/o integrazione alla stessa.-----

Art. 8 – Organismi

Comma 1) Gli organismi della rete di riserve sono i seguenti:

- a. la Conferenza della rete di riserve;
- b. il Presidente della rete di riserve;
- c. il Gruppo di lavoro della rete di riserve.

Comma 2) Per il funzionamento e la gestione della rete di riserve è nominato un Coordinatore, eventualmente coadiuvato da uno staff, che lavora in collaborazione con gli uffici e il personale dell'Ente Responsabile della rete di riserve.-----

Art. 9 – La Conferenza

Comma 1) La Conferenza della rete di riserve è composta da:

- il Sindaco di ciascun Comune aderente alla rete di riserve o suo delegato;
- il Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro o suo delegato;
- il Presidente della Comunità delle Giudicarie o suo delegato;
- il Presidente del Consorzio dei Comuni B.I.M. Sarca Mincio Garda o suo delegato;
- il Presidente del Consorzio dei Comuni B.I.M. Chiese o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio competente in materia di conservazione della natura della Provincia autonoma di Trento o suo delegato, con il compito specifico di assicurare un coordinamento della rete di riserve con il sistema delle aree protette provinciali e di verificare che le azioni della rete di riserve siano coerenti con le finalità di conservazione della natura con particolare riferimento ai siti e alle zone della Rete Natura 2000.-----

Comma 2) La conferenza della rete svolge le seguenti funzioni:

- a) controlla lo stato di avanzamento del programma degli interventi, approva la proposta del Programma degli interventi, i rendiconti ovvero le relazioni tecniche annuali sullo stato di avanzamento delle azioni;-----
- b) elegge al proprio interno il Vice-presidente, il quale oltre a svolgere i compiti che gli vengono delegati dal Presidente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;-----
- c) approva ai sensi e nei termini dell'articolo 15 le variazioni al Programma finanziario;-----
- d) stabilisce i criteri per la nomina di coordinatore e staff e ne propone la revoca; determina compiti e compensi e decide in ordine a deleghe di particolari funzioni assegnate al coordinatore e allo staff;-----

e) decide in merito agli indirizzi politico-programmatici e alle priorità di azione della rete di riserve e di ogni altro aspetto riferibile alla governance, indicati nel programma degli interventi;-----

f) individua, nelle modalità previste all'articolo 6, gli interventi e le attività da attuare e previste nel Programma degli interventi, composto dal documento tecnico e dal Programma finanziario.-----

Comma 3) La Conferenza della rete è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei componenti. La convocazione deve essere spedita almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta.-----

Comma 4) Possono partecipare alle sedute della Conferenza della rete di riserve, senza diritto di voto:

- il Segretario del soggetto responsabile;
- il Coordinatore;
- altri eventuali esperti su argomenti specifici all'ordine del giorno.

Comma 5) La Conferenza della rete di riserve decide a maggioranza relativa dei presenti, ad eccezione dei seguenti casi, nei quali è richiesta la maggioranza degli aventi diritto:-----

- a) per l'approvazione della modifica della Convenzione;
- b) per l'approvazione delle proposte di modifica, di proroga della rendicontazione o di nuovo Programma degli interventi;
- c) per le variazioni al Programma finanziario solo nel caso di risorse aggiuntive;
- d) per l'approvazione dei punti fuori ordine del giorno.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Comma 6) Le sedute della Conferenza della rete sono valide con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto.-----

Comma 7) Le decisioni assunte dalla Conferenza della rete saranno attuate dall'Ente responsabile sulla base di quanto disposto nel verbale redatto dal Coordinatore. -----

Comma 8) Le funzioni di Segretario della Conferenza della rete sono svolte dal Coordinatore della rete.-----

Comma 9) Non sono previsti compensi o rimborsi per i membri della Conferenza della rete, fatto salvo quanto stabilito per il Presidente all'articolo 10, comma 4).-----

Art. 10 – Presidente della rete

Comma 1) Il Legale rappresentante del soggetto responsabile individuato all'art. 6, comma 1), o suo delegato, ricopre l'incarico di Presidente della rete di riserve e di Presidenza della Conferenza della rete, di cui all'articolo 9.-----

Comma 2) Il Presidente rimane in carica per la durata della presente convenzione e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.-----

Comma 3) Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede la Conferenza della rete di riserve di cui all'articolo 9, predisponendone l'ordine del giorno;
- b) convoca e presiede il Gruppo di lavoro, di cui all'articolo 11);
- c) rappresenta la rete di riserve nelle sedi istituzionali e pubbliche e la promuove a tutti i livelli;
- d) sovrintende all'andamento generale della rete di riserve;
- e) presenta alla Conferenza della rete, coadiuvato dal Coordinatore, e al

Servizio competente in materia di conservazione della natura la relazione tecnica annuale sullo stato di avanzamento delle azioni;-----

f) demanda al Coordinatore il coordinamento e la direzione delle attività della rete di riserve;-----

g) approva le variazioni compensative fra azioni all'interno della stessa tipologia di spesa e le comunica alla Conferenza della rete nel limite massimo del 20 (venti) per cento dell'importo iniziale (previsto e approvato con il Programma degli interventi) della tipologia interessata dalla modifica;

h) fa parte del tavolo di coordinamento provinciale delle aree protette;-----

i) garantisce la trasparenza delle decisioni e delle informazioni tra le strutture organizzative e di gestione della rete di riserve;-----

j) gestisce i rapporti con l'Ente responsabile della rete e con il Coordinatore/Staff ai fini dell'attuazione delle decisioni assunte dalla Conferenza della rete.-----

Comma 4) Non sono previsti compensi al Presidente, come chiarito nei criteri, salvo il rimborso di spese documentate per lo svolgimento delle sue funzioni.-----

Art. 11 – Gruppo di lavoro

Comma 1) È istituito il Gruppo di lavoro della rete di riserve, composto stabilmente da tre membri e precisamente:-----

a) il Presidente della rete di riserve;

b) un rappresentante del Servizio competente in materia di conservazione della natura;

c) il coordinatore della rete.

Comma 2) Al Gruppo di lavoro partecipano i funzionari provinciali

designati dai Servizi di volta in volta competenti per le materie trattate, i quali vengono interpellati singolarmente o congiuntamente a seconda delle tematiche oggetto di approfondimento. L'individuazione nominale dei suddetti funzionari provinciali avviene tramite richiesta scritta del soggetto responsabile della rete a ciascun Servizio provinciale competente in materia. Comma 3) In funzione delle rilevanze tematiche specifiche di ciascuna azione/intervento sottoposto a consulenza tecnica del Gruppo di Lavoro è facoltà del Coordinatore, sentito il Presidente, invitare alle sedute altre competenze presenti sul territorio, che a titolo non esaustivo si richiamano:

- a) APT/Consorzi Turistici;
- b) TSM-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio;
- c) MUSE/Fondazione Museo Civico di Rovereto;
- d) Fondazione Edmund MACH;
- e) SAT - Società degli Alpinisti Tridentini;
- f) Ecomusei;
- g) Riserva di Biosfera MAB UNESCO “Alpi Ledrensi e Giudicaria”;
- h) Parco fluviale del Chiese;
- i) Parco fluviale della Sarca
- l) Parco Alto Garda Bresciano.

Comma 4) Il Gruppo di Lavoro, a composizione variabile tra i membri di cui al comma 1, e le eventuali altre competenze indicate ai commi 2 e 3, affianca il coordinamento della rete di riserve e fornisce consulenza tecnica su richiesta della rete di riserve. I membri del Gruppo di Lavoro sono interpellati tramite convocazione di sedute o singolarmente, tramite incontri, mail in base ai temi trattati ogni qual volta il Coordinatore, o altre strutture

della rete di riserve, lo ritengano necessario.-----

Comma 5) Le funzioni assegnate al Gruppo di Lavoro, interpellato nei modi indicati al comma 4, durante la fase di attuazione del Programma degli interventi sono le seguenti:-----

a) fornisce consulenza e procede a verifiche di fattibilità tecnica delle proposte elaborate dalle strutture della rete di riserve o dai consulenti incaricati, in attuazione degli indirizzi della Conferenza della rete in merito alle azioni che non sono oggetto di pareri formali obbligatori ai sensi della normativa vigente;-----

b) fornisce consulenza sulle materie di conservazione e tutela attiva delle aree protette, specie e habitat sensibili, vulnerabili o rari;-----

c) fornisce consulenza in merito al coordinamento delle progettualità ricadenti nel territorio della rete;-----

d) fornisce consulenza e approfondimenti che si rendono necessari per ogni altra materia.-----

Comma 6) I componenti del Gruppo di Lavoro possono esprimere il proprio parere anche in forma scritta mediante scambio semplice di corrispondenza.

Comma 7) Le sedute del Gruppo di Lavoro sono convocate dal Presidente, mentre è demandata al Coordinatore la facoltà di interpellare i membri del Gruppo di Lavoro ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del buon andamento delle attività della rete di riserve.-----

Comma 8) Ai membri del Gruppo di Lavoro e agli esperti indicati al comma 3 non spetta alcun compenso per la consulenza fornita e/o la partecipazione alle sedute.-----

Art. 12 – Coordinamento e staff della rete di riserve

Comma 1) La gestione della rete di riserve oggetto della presente Convenzione è assicurata dal Coordinamento tecnico-amministrativo della rete stessa, formato dal Coordinatore e da altre figure di Staff utili a completare il quadro delle competenze ritenute necessarie per un efficace funzionamento della rete di riserve.-----

Comma 2) Il Coordinamento della rete di riserve si struttura in una sede principale a Ledro (TN) presso il Comune di Ledro ed altre eventuali sedi secondarie nel territorio di competenza da individuare sulla base delle decisioni della Conferenza della rete.-----

Comma 3) Il Coordinamento della rete di riserve, in coerenza con quanto previsto dal Programma degli interventi, nei limiti del budget finanziario e nel rispetto della deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 96 della legge provinciale, prevede la seguente composizione, ricoperta da figure con incarichi o ruoli anche a tempo parziale:-----

a) Coordinatore: ha funzioni di indirizzo gestionale e di attuazione, cura il coordinamento dello staff, degli enti e degli organi della governance della rete di riserve nonché collabora con l'Ente responsabile anche dal punto di vista amministrativo-contabile; assicura il raccordo con il sistema delle aree protette del Trentino. Nello specifico:-----

- svolge le funzioni di Segretario della Conferenza della rete e del Gruppo di lavoro;-----

- cura, direttamente e tramite le altre figure di staff, l'esecuzione delle decisioni della Conferenza della rete, delle disposizioni impartite dal Presidente e del Gruppo di lavoro;-----

- sovrintende all'attività della rete di riserve, ivi compresa quella demandata

a terzi e ne riferisce al Presidente e alla Conferenza della rete verso i quali ne è responsabile;-----

- svolge le funzioni di connettore e attiva il Gruppo di lavoro;-----

- predispone la Relazione tecnica annuale sullo stato di avanzamento delle azioni e la proposta del Programma degli interventi e del Programma finanziario da presentare alla Conferenza della rete, sulla base delle indicazioni ricevute da quest'ultima;-----

- partecipa ai lavori del Coordinamento provinciale delle aree protette del Trentino;-----

- è referente per il soggetto responsabile per qualsiasi attività della rete;-----

- esercita ogni altro compito inerente alla gestione della rete di riserve che sia attribuito allo stesso dalla Conferenza della rete e che non sia assegnato ad altri ruoli di staff e/o altra struttura organizzativa e/o assegnato al soggetto responsabile;-----

b) Staff/assistente amministrativo: a cui sono assegnate le funzioni di supporto amministrativo della rete di riserve per la predisposizione degli atti e adempimenti amministrativi e contabili in raccordo con il personale dell'ente responsabile e con il coordinatore.-----

Comma 4) Per la predisposizione del Programma degli interventi del primo triennio, in attesa della nomina del Coordinatore e delle figure di staff, il soggetto responsabile predispone tale Programma con risorse interne.-----

Art. 13 - Durata del Programma degli interventi

Comma 1) Il Programma degli interventi, di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, ha durata triennale dalla sottoscrizione della Convenzione. Entro tale data tutte le azioni, escluse quelle indicate al successivo comma

3, devono essere concluse. La conclusione delle attività è accertata: per le opere secondo le norme in materia di lavori pubblici e per le altre tipologie di azioni, da dichiarazione di conclusione attività nei termini previsti. -----

Comma 2) I pagamenti (mandati quietanzati) di tutti gli interventi, di cui all'articolo 3 della presente Convenzione e terminati nei termini indicati al Comma 1, possono essere effettuati successivamente a tale termine ma entro 210 giorni dalla scadenza del Programma degli interventi.-----

Comma 3) Le azioni iniziate prima della scadenza del termine triennale del Programma degli interventi possono essere attuate e terminate entro il termine indicato al Comma 2).-----

Comma 4) Alla scadenza della rendicontazione è possibile **prorogare** il termine di rendicontazione, con adeguata motivazione e su proposta della Conferenza della rete di riserve in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007 e dall'articolo 6, Comma 2), lettera c) della presente convenzione.-----

Comma 5) I soggetti firmatari si impegnano a fare parte della rete di riserve nel periodo di durata della Convenzione e a favorire l'entrata di nuovi Comuni limitrofi.-----

Art. 14 – Modifica del Programma degli interventi e del Programma finanziario

Comma 1) È possibile modificare il Programma degli interventi e il Programma finanziario allegato allo stesso, durante il periodo di validità del medesimo, secondo le modalità definite ai successivi commi. -----

Comma 2) Le variazioni al Programma finanziario non possono diminuire l'importo destinato alla tipologia B “Studi, monitoraggi e piani” e F “Azioni

di conservazione e tutela attiva”, salvo diverse e motivate proposte approvate dalla Conferenza della rete previo assenso preliminare del Dirigente del Servizio competente in materia di conservazione della natura della P.A.T. -----

Comma 3) Qualora le modifiche interessino attività o azioni finanziate dalla Provincia, le stesse sono subordinate all’assenso preliminare del Servizio competente in materia di conservazione della natura.-----

Comma 4) Fatto salvo quanto indicato ai punti precedenti e fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse destinate al Programma degli interventi e al Programma finanziario, è facoltà del Presidente della rete di approvare variazioni al Programma finanziario, che non comportino l’introduzione di nuove azioni, la modifica e l’eliminazione di quelle già esistenti, entro il limite del 20 (venti) per cento dell’importo iniziale (previsto e approvato con il Programma degli interventi) della tipologia, fra azioni compensative all’interno della stessa tipologia di spesa.-----

Comma 5) Fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse destinate al Programma degli interventi, le variazioni al Programma finanziario superiori ai limiti di cui al comma 4 e/o quelle che comportino l’introduzione di nuove azioni, la modifica e l’eliminazione di quelle già esistenti, sono invece approvate dalla Conferenza della rete, con il necessario assenso di tutti gli enti finanziatori delle azioni interessate dalla modifica. Tali variazioni richiedono l’approvazione, con provvedimento del soggetto responsabile, contenente l’aggiornamento del Programma degli interventi della parte modificata e del quadro complessivo del Programma finanziario. L’importo complessivo della tipologia di spesa a seguito delle

sopraccitate variazioni deve rispettare le percentuali previste nel paragrafo 7 “Spese ammissibili” e 8 “Livello del finanziamento” del documento “l. p. 23 maggio 2007, n. 11, articolo 47, comma 6 e comma 10, articolo 96, comma 4, 4 bis e 4 bis 1. Criteri e modalità in merito all’approvazione dello schema di convenzione, dello schema di programma degli interventi per la gestione delle reti di riserve e della Riserva Biosfera Unesco Alpi Ledrensi Giudicaria – dalle Dolomiti al Garda nonché criteri di finanziamento delle medesime”.-----

Comma 6) Laddove le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, riguardino azioni cofinanziate con risorse provinciali, queste dovranno rispettare altresì i criteri della deliberazione della Giunta provinciale prevista all’articolo 96 della legge provinciale. -----

Comma 7) In caso di risorse aggiuntive, siano esse destinate a nuove azioni e/o ad integrazioni di azioni già programmate, la modifica del Programma finanziario viene proposta dalla Conferenza della rete e approvata dai soggetti finanziatori delle risorse aggiuntive e dall’Ente responsabile con proprio provvedimento e dovrà essere supportata da una Relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle azioni previste dal Programma degli interventi, di quelle che necessitano di integrazione finanziaria e/o delle nuove azioni previste. Qualora non siano previste risorse aggiuntive a carico della Provincia il Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, con proprio provvedimento, prenderà atto del Programma degli interventi e del Programma finanziario aggiornati.-----

Art. 15 - Composizione delle controversie

Comma 1) In caso di controversie sull’interpretazione della presente

Convenzione che non siano risolvibili in via bonaria, le Amministrazioni comunali e gli altri Enti che partecipano alla stessa, unitamente all'Amministrazione provinciale, nomineranno di comune accordo un Collegio arbitrale. In mancanza di accordo il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.-----

Art. 16 - Spese e oneri fiscali – bolli

Comma 1) Agli effetti fiscali le parti dichiarano che l'atto è esente da imposta ai sensi dell'art. 16 della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/72.

Redatto in un unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.-----

FIRME

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Provincia autonoma di Trento

L'Assessore all'Urbanistica, ambiente e cooperazione, con funzioni di
Vicepresidente

Consorzio dei Comuni del BIM Sarca Mincio Garda

Il Presidente

Consorzio dei Comuni del BIM Chiese

Il Presidente

Comunità Alto Garda e Ledro

Il Presidente

Comunità delle Giudicarie

Il Presidente

Comune di Ledro

Il Sindaco

Comune di Bondone

Il Sindaco

Comune di Riva del Garda

Il Sindaco

Comune di Storo

Il Sindaco

Comune di Tenno

Il Sindaco